



**TRIBUNALE di AVEZZANO**

**IL G.I.P.**

Esaminati gli atti del procedimento n. xxxxxx R. N.R. nei confronti di: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, indagato dei reati compiutamente specificati nella richiesta di convalida;

Vista la richiesta di convalida dell'arresto avanzata dal P.M.;

Vista, altresì, la richiesta di applicazione della misura cautelare avanzata nei confronti dell'indagato;

rilevato che dal verbale di arresto si evince che la P.G. operante non ha provveduto a richiedere alla Procura la nomina di un difensore di ufficio all'arrestato cui comunicare l'avvenuto arresto, in considerazione del fatto che l'arrestato non aveva nominato un difensore di fiducia;

rilevato che ai sensi dell'art. 386 co. 2 è dovere della Polizia Giudiziaria in caso di arresto dare immediato avviso al difensore dell'arrestato nominato di fiducia o, in mancanza, designato d'ufficio ex art. 97 c.p.p.;

Rilevato che il diritto ad essere assistito da un difensore d'ufficio di cui all'art. 97 co. 1 c.p.p., sebbene previsto per l'imputato, è diritto estensibile ai sensi dell'art. 61 c.p.p. anche alla persona sottoposta alle indagini quale è l'arrestato, che non riveste ancora la qualità di imputato;

Rilevato che nel caso di specie, come si desume dal tenore del verbale di arresto, nessun avviso dell'arresto è stato effettuato dalla Polizia Giudiziaria al difensore dell'arrestato, né di fiducia, non nominato nel caso di specie, né d'ufficio in quanto mai richiestane la designazione al P.M.;

Rilevato che i due difensori degli indagati sono stati avvisati dell'avvenuto arresto solo a seguito della comunicazione da parte di questo Ufficio del decreto di fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto;

Ritenuto che la violazione dei doveri di cui all'art. 386 co, 2 c.p.p. da parte della P.G. costituisce violazione di una norma inerente l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, norma estensibile ex art. 61 c.p.p. anche alla persona sottoposta alle indagini in quanto relativa alla tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito, e che, pertanto, tale violazione concretizza una nullità di ordine generale dell'arresto eseguito dalla Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p.

P.Q.M

Visti gli artt. 386 co, 2, 178 lett. C) 97 co. 1 e 61 c.p.p.

Dichiara la nullità dell'arresto di xxxxxxxxxxxxxx eseguito dal xxxxxxxxxxxxxxxxxxx in data 31/12/2011, non convalidando lo stesso per violazione da parte della Polizia Giudiziaria di norme sulla assistenza e rappresentanza della persona sottoposta alle indagini arrestata, previste a pena di nullità.

In ordine alla richiesta di misura cautelare formulata dal P.M. rileva il Giudice che dagli atti di P.G. emergono gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato solo in relazione ai delitti di cui ai capi B) e C) atteso che il xxxxxxxxxxxxxx riferisce solo che



gli arrestati, tra cui il xxxxxx si sono scagliati contro gli agenti operanti, con i quali ingaggiavano una colluttazione, al fine di sottrarsi all'arresto, colluttazione la cui oggettività è confermata dalle lesioni riportate dagli agenti di P.G. xxxxxxxxxxxxxx (vedi referti medici in atti), e non anche per il delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, atteso che dagli atti di P.G. non emerge in alcun modo, né chi degli arrestati fosse in possesso delle ampolline, poi rinvenute in terra e contenenti la cocaina, pari ad un grammo, e né che il possesso dello stupefacente sia in qualche modo riconducibile al xxxxxxxxxxxx e ciò, anche in considerazione del fatto che un terzo soggetto inizialmente fermato dal xxxxxxxxxxxxxx è riuscito a darsi alla fuga divincolandosi dalla presa degli agenti.

Peraltro anche la somma di denaro rinvenuta al xxxxxxxxxxxxxx, non appare direttamente riconducibile ad attività di spaccio di stupefacenti atteso che dagli atti di P.G. non emerge alcun episodio conclamato di spaccio a carico dell'indagato, notato e riferito dagli agenti.

Ritenuto, pertanto, sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. b) e c), solo in relazione ai capi B) e C) dell'imputazione, essendo concreto il pericolo di fuga dell'indagato per sottrarsi alle proprie responsabilità atteso il tentativo di fuga già posto in essere per sottrarsi all'arresto, il quale se lasciato libero ben potrebbe rendersi irreperibile;

Ritenuto, poi, concreto il pericolo di reiterazione criminosa di delitti della stesse specie di quello per il quale si procede, o comunque con uso di mezzi di violenza personale desumibile dalle specifiche modalità del fatto, che dimostrano che il soggetto è persona insofferente nei confronti dell'Autorità ed incline a delinquere;

Rilevato che l'indagato non ha fornito in sede di interrogatorio elementi convincenti a sua discolpa e che, comunque, stante la sua incensuratezza appare poter fruire della sospensione condizionale della pena;

Ritenuto che unica misura proporzionata ed idonea a tutelare le prospettate esigenze cautelari appare quella dell'obbligo di presentazione quotidiana alla P.G.;

P.Q.M.

Visti gli artt. 273 - 274 lett. b) e c) - 275 - 282 c.p.p.

#### APPLICA

Nei confronti di xxxxxxxxxxxxxx, per i reati di cui ai capi b) e c) dell'imputazione, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiano alle ore 16.00 di ciascun giorno presso la Stazione CC. di xxxxxxxxxxxxxx, territorialmente competente il relazione al luogo di residenza dell'indagato;

Dispone l'immediata scarcerazione dell'indagato se non detenuto per altro.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Avezzano li 02.01.2012

IL G.I.P.

(*dr. Paolo Andrea Taviano*)